

REGOLAMENTO INTEGRATIVO AI CRITERI DELLA LR 17/00 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI

Articolo 1

(Finalità)

1. Ai fini del presente regolamento il cielo stellato è considerato patrimonio naturale dell'umanità come proclamato dall'UNESCO, da conservare e valorizzare.
2. Pari valore viene conferito al risparmio energetico, alla sicurezza stradale ed alla maggiore fruibilità e vivibilità del territorio comunale durante gli orari serali.

Articolo 2

(Criteri generali)

1. Tale regolamento integra le disposizioni di legge vigenti quali la LR17/00 e le sue successive integrazioni completandole e chiarendole ed, ove necessario, personalizzandole al territorio comunale ai fini di una migliore illuminazione.
2. Le specifiche tecniche, i capitolati di appalto e la progettazione degli impianti di illuminazione per esterni, dovranno rispettare i criteri della massima economicità per quanto riguarda i costi di esercizio e manutentivi degli impianti sia riguardo la costruzione complessiva dell'intero impianto, nel rispetto primario della normativa antinquinamento luminoso del presente regolamento. A tal fine i parametri valutativi dei progetti illuminotecnici devono premiare quei progetti che mostrano di ottimizzare l'impianto (in ambito stradale per esempio sia in termini di distanze che di potenze installate) i minori costi di esercizio e manutentivi.
3. E' vietata l'installazione di apparecchi di illuminazione che nelle condizioni di normale funzionamento siano difformi dal presente regolamento e dalle leggi riportate al precedente comma 1.
4. E' vietato installare apparecchi per l'illuminazione che nelle condizioni di normale funzionamento provochino abbagliamento ottico dei pedoni e/o degli automobilisti e che comunque, in conseguenza di ciò, possano costituire pericolo. E' vietato, altresì, installare apparecchi per l'illuminazione che inviino in maniera preponderante il flusso luminoso contro le facciate degli edifici abitati o all'interno di immobili abitati, onde evitare disturbi del sonno ai cittadini che vi abitano.

Articolo 3

(Criteri tecnici per i nuovi impianti)

1. Tutti i nuovi impianti d'illuminazione pubblici e privati devono rispettare le indicazioni espressi dalla legge Regione Lombardia n.17 del 27 Marzo 2000 "Misure urgenti in tema di risparmio energetico ad uso di illuminazione esterna e di lotta all'inquinamento luminoso" al suo regolamento attuativo ed alle successive integrazioni quali la LR38/05 ed in particolare quanto riportato nei successivi commi.
2. Sono considerati antinquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico solo gli impianti che contemporaneamente sono:
 - a) costituiti Apparecchi che, nella loro posizione di installazione, devono avere una distribuzione dell'intensità luminosa massima per $\gamma \geq 90^\circ$, compresa tra 0,00 e 0,49 candele per 1000 lumen di flusso luminoso totale emesso; a tale fine, in genere, le lampade devono essere recesse nel vano ottico superiore dell'apparecchio stesso;
 - b) dotati di lampade ad avanzata tecnologia ed elevata efficienza luminosa, quali al sodio ad alta o bassa pressione, in luogo di quelle con efficienza luminosa inferiore. E' consentito l'impiego di lampade con indice resa cromatica superiore a $Ra=65$, ed efficienza comunque non inferiore ai 90 lm/w, esclusivamente nell'illuminazione di monumenti, edifici, aree di aggregazione e centri storici in zone di comprovato valore culturale e/o sociale ad uso pedonale.
 - c) realizzati in modo che le superfici illuminate non superino il livello minimo di luminanza media mantenuta e di illuminamento previsto dalle norme di sicurezza, qualora esistenti, nel rispetto dei seguenti elementi guida:
 - I- Classificare le strade in base a quanto disposto dal il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 5 novembre 2001 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade". In particolare le strade residenziali devono essere classificate di tipo F, di rete locale, ad esclusione di quelle urbane di quartiere, tipo E, di penetrazione verso la rete locale.
 - II- Impiego, a parità di luminanza, di apparecchi che conseguano, impegni ridotti di potenza elettrica, condizioni ottimali di interasse dei punti luce e ridotti costi manutentivi. In particolare, i nuovi impianti di illuminazione stradali tradizionali, fatta salva la prescrizione dell'impiego di lampade con la minore potenza installata in relazione al tipo di strada ed alla sua categoria illuminotecnica, devono garantire un rapporto fra interdistanza e altezza delle sorgenti luminose non inferiore al valore di 3,7. Sono consentite soluzioni alternative, solo in presenza di ostacoli quali alberi, o in quanto funzionali alla certificata e documentata migliore efficienza generale dell'impianto. Soluzioni con apparecchi lungo entrambi i lati della strada (bilaterali frontali) sono accettabili, se necessarie, solamente per strade classificate con indice illuminotecnico 5 e 6.

III- Orientamento su impianti a maggior coefficiente di utilizzazione, senza superare i livelli minimi previsti dalle normative illuminotecniche italiane ed europee più recenti e garantendo il rispetto dei valori di uniformità e controllo dell'abbagliamento previsto da dette norme.

IV- Mantenimento, su tutte le superfici illuminate, fatte salve diverse disposizioni connesse alla sicurezza e/o indicate diversamente nella legge, valori medi di luminanza, non superiori ad 1 cd/m^2 ;

- d) provvisti di appositi dispositivi in grado di ridurre, entro le ore ventitré nel periodo di ora solare ed entro le ore ventiquattro nel periodo di ora legale, l'emissione di luce degli impianti in misura superiore al trenta per cento rispetto al pieno regime di operatività. La riduzione non va applicata solamente qualora le condizioni d'uso della superficie illuminata siano tali che la sicurezza ne venga compromessa. Le disposizioni relative ai dispositivi per la sola riduzione dei consumi sono facoltative per le strutture in cui vengano esercitate attività relative all'ordine pubblico, alla amministrazione della giustizia e della difesa. Per i nuovi impianti d'illuminazione stradale è obbligatoria la riduzione di luminanza in funzione dei livelli di traffico.

3. Gli interventi sull'illuminazione pubblica nel territorio comunale devono prevedere un incremento annuale dei consumi di energia elettrica non superiore all'1.0% del consumo rilevato al momento della stesura del piano della luce. A tal proposito ogni anno il comune deve calcolare e registrare la quota annua di incremento o decremento di chilowattora annui installabili a cui possono essere aggiunte delle quote bonus, non ripetibili, conseguite:

- a) Sostituendo vecchi impianti con analoghi a più elevata efficienza e minore potenza installata. La differenza identifica quantità di chilowattora in più installabili sul territorio a seguito dello specifico intervento.
- b) l'adozione di dispositivi che riducono il flusso luminoso installato, come specificato al precedente comma 1, lettera d). La certificata energia risparmiata, espressa in chilowattora, mediante l'installazione di nuovi dispositivi di riduzione, su vecchi o nuovi impianti d'illuminazione, va sommata alla singola quota annuale installabile a seguito dello specifico intervento.

Le quote annuali devono essere appositamente registrate. Tali quote annuali calcolate come specificato in questo comma, possono essere cumulate.

4. E' concessa deroga per:

- a) le sorgenti di luce internalizzate e quindi non inquinanti, come gli impianti di illuminazione sotto tettoie, portici, sottopassi, gallerie e strutture similari con effetto totalmente schermante verso l'alto;
- b) le sorgenti di luce facenti parte di installazione temporanea, cioè che vengono rimosse entro non più di un mese dalla messa in opera, che vengono spente entro le ore venti nel periodo di ora solare e entro le ore ventidue nel periodo di ora legale;
- c) gli impianti accesi per meno di dieci minuti da un sensore di presenza o movimento dotati di proiettori ad alogeni, lampadine a fluorescenza compatte o altre sorgenti di immediata accensione;
- d) impianti di segnalazione e di regolazione del traffico;
- e) le strutture in cui vengono esercitate attività relative all'ordine pubblico e all'amministrazione della giustizia limitatamente agli impianti necessari a garantire la sicurezza;
- f) gli impianti con emissione complessiva al di sopra del piano dell'orizzonte non superiore ai 2250 lumen, costituiti da sorgenti di luce con flusso totale emesso in ogni direzione non superiore a 1500 lumen cadauna, come ad esempio lampade a fluorescenza compatte o sistemi d'illuminazione a led che rientrano nei suddetti limiti.
- g) Le luminarie natalizie,

5. E' fatto espresso divieto di utilizzare, su tutto il territorio comunale, l'uso di fasci di luce fissi o roteanti, di qualsiasi colore o potenza, quali fari, fari laser e giostrine luminose, o di altri tipi di richiami luminosi come palloni aerostatici luminosi o immagini luminose che disperdono luce verso la volta celeste, siano essi per mero scopo pubblicitario o voluttuario, anche se di uso temporaneo. E' altresì vietata l'illuminazione di elementi e monumenti del paesaggio di origine naturale, nonché utilizzare le superfici di edifici, di altri soggetti architettonici o naturali per la proiezione o l'emissione di immagini, messaggi o fasci luminosi siano essi per mero scopo pubblicitario o voluttuario.

6. L'illuminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria deve essere realizzata utilizzando apparecchi che illuminano dall'alto verso il basso. Le insegne dotate di luce propria non devono superare i 4500 lumen di flusso totale emesso in ogni direzione per ogni singolo esercizio. L'illuminazione delle insegne illuminate dall'esterno devono essere illuminate in conformità all'art. 3, comma 2, lettera a). In ogni caso tutti i tipi di insegne luminose di non specifico e indispensabile uso notturno devono essere spente entro le ore ventitré nel periodo di ora solare ed entro le ore ventiquattro nel periodo di ora legale e al più tardi alla chiusura dell'esercizio.

7. Per quanto riguarda le disposizioni relative alla illuminazione di impianti sportivi, di edifici e di monumenti, si rimanda alle disposizioni della Lr17/00 e successive integrazioni.

1. Entro anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento gli impianti d'illuminazione pubblici e privati, non rispondenti agli indicati criteri per i nuovi impianti, devono essere sostituiti e/o modificati in maniera tale che vengano ad essi conformati,
2. All'intero delle fasce di protezione degli osservatori astronomici (attualmente non ricadenti sul territorio comunale) e delle aree naturali protette valgono le disposizioni di cui alla LR17/00 e successive integrazioni, ad esclusione del fatto che l'adeguamento deve comunque essere ottenuto nel rispetto della disposizione minima di cui al precedente art. 3, comma 2 lettera a).
3. Entro 1 anno dall'entrata in vigore di tale regolamento comunale deve essere redatto un programma di interventi di adeguamento dell'illuminazione pubblica al presente regolamento. Qualora in comune fosse dotato di piano della luce con una dettagliata definizione degli interventi integrare tale programma con le indicazioni del piano della luce.
4. L'adeguamento degli impianti oltre a rispettare i dettami dell'articolo 2 del presente regolamento, deve essere tale favorire ristrutturazioni con soluzioni ad alta efficienza e che non accrescano le potenze installate.

Articolo 5 (Criteri integrativi)

1. Il Comune individua annualmente le sorgenti di grande inquinamento luminoso, sia pubbliche che private, sulle quali prevedere le priorità di bonifica anche su segnalazione delle associazioni che si occupano di lotta all'inquinamento luminoso, e compatibilmente con le risorse di bilancio e la necessità di risanare il territorio comunale, può concedere ai privati anche su loro richiesta o attraverso bandi pubblici contributi per l'adeguamento dell'illuminazione già esistente a quanto previsto dal presente regolamento. Il contributo non deve essere in misura non superiore al cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile e per un importo non superiore a 5.000 Euro.

Articolo 6 (Concessioni edilizie approvazione e verifica)

1. I regolamenti edilizi comunali in materia di illuminazione devono essere conformi al presente regolamento ed alle disposizioni della LR17/00 e succ. integrazioni.
2. Il Comune in sede di approvazione delle Concessioni edilizie, lottizzazioni, progetti d'illuminazione e/o Autorizzazioni dovrà comunicare i vincoli stabiliti dal presente regolamento e verificare preventivamente la compatibilità degli impianti di illuminazione con gli stessi.
3. L'illuminazione esterna pubblica e privata è soggetta alle disposizioni della LR17/00, alle successive integrazioni, e come tale è soggetta all'approvazione da parte dell'ufficio tecnico comunale competente, ad esclusione di quella di modesta entità definita al D.G.R. 7/6162 per il quale è sufficiente una dichiarazione di conformità da parte dell'installatore a fine lavori.
Ai fini dell'autorizzazione, i professionisti incaricati del progetto d'illuminazione, dovranno corredare la relazione illustrativa, della seguente documentazione:
 - Progetto illuminotecnico, di cui il professionista illuminotecnico se ne assume le responsabilità, fornendo il certificato in conformità alle leggi sopra riportate ed alle normative tecniche di settore,
 - la misurazione fotometrica dell'apparecchio, sia in forma tabellare numerica su supporto cartaceo, sia sotto forma di file standard normalizzato, tipo il formato commerciale "Eulumdat" o analogo; la stessa deve riportare la dichiarazione dal responsabile tecnico di laboratorio o di enti terzi, quali l'IMQ, circa la veridicità delle misure.A fine lavori gli installatori rilasciano la dichiarazione di conformità dell'impianto d'illuminazione al progetto ed ai criteri della l.r. 17/00, ed il professionista illuminotecnico che ha realizzato il progetto, è tenuto a verificare la corretta attuazione del progetto ed a segnalare al comune eventuali difformità dallo stesso.
4. Essendo gli impianti di pubblica illuminazione classificati come opere di urbanizzazione primaria, il progetto illuminotecnico deve essere redatto da un professionista indipendente iscritti ad ordini o collegi professionali in possesso dei requisiti di legge, con curriculum adeguato, specifico e specializzato mediante la partecipazione a corsi specifici sulla legge 17/00. Il conferimento dell'incarico trasferisce al professionista le responsabilità che la progettazione comporta, ivi inclusi gli errori derivanti da dolo, colpa, imperizia nonché la verifica che l'installazione risponda ai requisiti di legge.

Articolo 7 (Applicazione e Controllo)

1. Il Comune provvederà a garantire il rispetto e l'applicazione del presente regolamento da parte di soggetti pubblici e privati tramite controlli periodici di propria iniziativa o su richiesta delle associazioni che si occupano di contenimento dell'inquinamento luminoso.
2. Il controllo dell'applicazione e del rispetto della presente legge è demandato al Comando di Polizia Municipale che entro 30 giorni dalla segnalazione provvederà a segnalare l'inadempienza richiedendo la messa a noma, e se necessario a comminare le ulteriori sanzioni di cui all'articolo 8. Le verifiche qualora necessarie possono avvenire anche attraverso incarichi di perizie a professionisti, a enti pubblici o privati quali l'ARPA;
3. Entro un mese dall'applicazione del presente regolamento il Comune provvederà a diffonderne la conoscenza in modo capillare secondo le modalità che verranno ritenute più opportune.

Articolo 8 (Sanzioni)

1. Chiunque impiega impianti e sorgenti di luce non rispondenti ai criteri indicati incorre, qualora non modifichi gli stessi entro sessanta giorni dall'invito del Comando di polizia municipale, nella sanzione amministrativa da Euro 250 a Euro 1200 per punto luce.
2. Si applica la sanzione amministrativa da Euro 400 a Euro 1200 qualora detti impianti costituiscano notevole fonte di inquinamento luminoso, secondo specifiche indicazioni che sono fornite dagli osservatori astronomici competenti o dai citati organismi di consulenza, e vengano utilizzati a pieno regime per tutta la durata della notte anche per semplici scopi pubblicitari o voluttuari.
3. I proventi di dette sanzioni saranno impiegati per l'adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica ai criteri di cui al presente regolamento.